

Condono tombale operato da soggetto congruo e coerente agli studi di settore *ex co. 3-bis*, dell'art. 9, della L. n. 289/2002: il pagamento in eccesso in base alle percentuali in luogo dell'importo forfetario pari a 500 euro va rimborsato

Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento - Sezione II - Sentenza (CT1) n. 99 del 22 febbraio 2006

Presidente: Bevilacqua, Relatore: Bevilacqua

SANATORIE E CONDONI - CONDONO TOMBALE - Definizione automatica per gli anni pregressi - Art. 9, della L. 27/12/2002, n. 289 - RISCOSSIONE - Rimborso delle maggiori somme versate in relazione alla sanatoria fiscale - Ammissibilità - Caso di specie - Ammissione al rimborso di somme versate in eccedenza da contribuente congruo e coerente agli studi di settore che erroneamente non aveva utilizzato i benefici di cui al comma 3-bis, dell'art. 9, della L. n. 289/2002

— avverso Avviso Diniego Rimborso n. --- IVA 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001

contro

Agenzia Entrate Ufficio Riva del Garda

proposto dal ricorrente: B.R. e C. S.n.c.
difeso da: O. Dott.ssa C. e M. Dr. M.

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, Sez. II, riunita con l'intervento dei Signori: Avv. Bevilacqua Aldo (Presidente/Relatore), Avv. Pantezzi Stefano, Comm. Consoli Francesco (Giudici), ha emesso le seguente

Sentenza

— sul ricorso n. ---/2005 depositato il 28/04/2005

Oggetto della domanda, Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 28.04.2005, il Sig. B.R., nella sua qualità di legale rappresentante della società B.R. & C. S.n.c., impugnava il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Riva del Garda - aveva rigettato la domanda presentata dalla ricorrente, finalizzata al rimborso delle maggiori somme versate in relazione alla sanatoria fiscale prevista dall'art. 9 della legge 289/2002.

Premetteva, il Sig. B.R., che la società rappresentata aveva prescelto di aderire al c.d. *condono tombale*, a definizione degli imponibili dell'azienda relativi agli anni dal 1997 e 2001. La legge 289/2002 consentiva tale facoltà per i soli periodi in cui le imprese aderenti avessero presentato una situazione di congruità rispetto agli strumenti di accertamento presuntivo, quali i parametri o gli studi di settore.

Nella errata convinzione di non poter usufruire, per l'anno 2000, del meccanismo premiale contemplato dall'art. 9 della legge citata, a causa della mancata trasmissione di studi di settore relativi al proprio ramo di attività, la società ricorrente presentava la dichiarazione di condono con un erroneo ed eccessivo importo a debito, pari ad euro 7.938,00.

Venuta a conoscenza della regolare pubblicazione, anche per tale anno, dello studio di settore e trovandosi l'impresa in una situazione di congruità rispetto allo strumento di accertamento presuntivo, con istanza presentata in data 18.11.2004 chiedeva all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Riva del Garda - il rimborso della maggiore somma versata rispetto a quanto effettivamente dovuto, corrispondente ad euro 5.138,00.

Detta istanza veniva rigettata dall'Ufficio, il quale, come espresso nelle motivazioni del provvedimento impugnato, riteneva che "le scelte operate in materia di sanatorie fiscali sono irretrattabili, gli importi già corrisposti non possono essere scomputati dalle somme dovute in forza di mutamenti delle opzioni, o ravvedimenti inerenti le specifiche modalità definitorie, né possono costituire oggetto di rimborso".

Al proposito la società ricorrente eccepeva la illegittimità del principio affermato dall'Agenzia delle Entrate, peraltro non sancito da alcuna norma di legge.

Richiamava, inoltre, i contenuti delle circolari 12/E del 21/02/2003 (in "*Finanza & Fisco*" n. 8/2003, pag. 932) e 17/E del 21/03/2003 (in "*Finanza & Fisco*" *Inserito Staccabile al n. 12/2003*), secondo cui, nell'ambito della procedura di condono, in caso di pagamento in misura inferiore al dovuto, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento. Da ciò il ricorrente faceva discendere che, così come è espressamente prevista la regolarizzazione tardiva per i versamenti in difetto, doveva essere consentito il rimborso delle maggiori somme pagate per mero errore materiale.

Evidenziava, ancora, quanto sancito dall'art. 10 della legge 27/07/2000, n. 212, per il quale i rapporti fra contribuente ed amministrazione finanziaria dovevano improntati a principi di collaborazione e buona fede.

Infine, faceva rilevare che l'art. 38 del D.P.R. 602/1973, anche se limitatamente alle imposte di-

rette, prevede la fattispecie dei versamenti diretti a seguito di errore materiale, di duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

Chiedeva, per tali motivi, di dichiarare la debenza del rimborso richiesto, oltre ad interessi di legge, con vittoria di onorari e spese di giudizio.

Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovereto, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 03.05.2005.

Per quanto concerne il primo motivo di gravame proposto dalla società ricorrente, evidenziava che la circolare n. 7/E del 18/02/2004 (in "*Finanza & Fisco*" n. 7/2004, pag. 520) aveva fornito chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 ed affermato la non rimborsabilità delle somme versate in conseguenza delle scelte operate in materia di sanatorie fiscali.

In ordine alla eccepta scusabilità dell'errore in cui la ricorrente dichiarava essere incorsa, l'Ufficio faceva rilevare che la circolare n. 12 del 21/02/2003 limitava tale eventualità ai soli casi di "... sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo, ovvero alla mancanza di negligenza nella individuazione della somma dovuta, ...", ipotesi ritenute non attinenti al caso di specie.

Inconferente veniva valutato il richiamo fatto dalla società ricorrente alla tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente prevista dall'art. 10 della legge n. 212 del 27/07/2000 "statuto dei diritti del contribuente".

Infine, a sostegno della ritenuta immodificabilità della situazione determinatasi con l'avvenuta richiesta di condono, faceva rilevare quanto stabilito dalla Terza sezione della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con decisione pronunciata il 17/03/2004 in relazione ad analoga vertenza. In tale occasione il collegio giudicante aveva evidenziato che "in base ai principi di carattere generale ed a consolidata giurisprudenza di legittimità, è stata riconosciuta la emendabilità della dichiarazione in quanto manifestazione di volontà", diversamente dal caso in cui la stessa dichiarazione contenga una dichiarazione di volontà, ipotesi che si concretizza quando il contribuente esprima una opzione per un determinato regime fiscale.

Chiedeva, di conseguenza, il rigetto del ricorso in esame e di dichiarare non dovuto il rimborso richiesto.

* * * * *

La Commissione, in merito alla motivazione posta a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso di cui trattasi, secondo cui le scelte operate in materia di sanatorie fiscali sono irretratta-

bili e le somme già corrisposte non possono costituire oggetto di rimborso, **osserva che l'istanza proposta dalla società ricorrente non era certamente finalizzata a revocare l'avvenuta adesione al c.d. condono tombale previsto dall'art. 9 della legge 289/2002, bensì era semplicemente volta alla ripetizione delle maggiori somme versate a causa della errata convinzione di non poter usufruire, per l'anno 2000, della facoltà consentita dal citato articolo.**

Non appare quindi sostenibile la pretesa irripetibilità di quanto erroneamente pagato dalla ricorrente, non essendo la fattispecie astratta richiamata dall'ufficio attinente al caso che ci occupa.

Diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, ciò che rileva ai fini del presente giudizio, non è la scelta operata dall'azienda per un determinato regime fiscale, definibile quale "dichiarazione di volontà", **ma il conseguente *quantum debeatur*, senza dubbio riconducibile ad una "manifestazione di scienza", per la quale è riconosciuta la emendabilità della dichiarazione resa e, di conseguenza, la ripetibilità**

delle somme erroneamente versate.

Ed infine, occorre evidenziare che i rapporti tra Amministrazione finanziaria ed i contribuenti devono essere improntati, come espressamente sancito dall'art. 10 della legge 27/07/2000, n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), ai principi di collaborazione e di buona fede, da cui discende la scusabilità dell'eventuale errore commesso in buona fede dal soggetto d'imposta.

Per tali ragioni, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

La non chiara disposizione normativa fiscale e i conseguenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria con circolare ministeriale n. 7/E del 18/02/2004 in materia di sanatorie fiscali consigliano la integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio